

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA – APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 recante: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO, in particolare, l’art. 9 comma 1 che disciplina come segue il Servizio di aiuto personale: “Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai Comuni o dalle Unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti”;

CONSIDERATO che nel nostro territorio, mentre risultano vigenti specifici Regolamenti per il funzionamento dei Centri diurni e per l’assistenza educativa domiciliare (cfr. deliberazioni consiliari n. 303 e 304 del 24 novembre 2000), non è stata adottata specifica regolamentazione per il Servizio di aiuto alla persona;

ATTESO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 337 del 13 febbraio 2001 sono stati istituiti gli Ambiti Territoriali per la gestione dei servizi sociali, ivi compreso l’Ambito IX facente capo al Comune di Jesi e comprendente 21 municipalità;

CONSIDERATO che il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale IX ha conferito incarico ad un apposito Gruppo di Lavoro (costituito da rappresentanti dei Comuni di Jesi e Maiolati Spontini e del Gruppo di Solidarietà di Moie) per la rielaborazione dei Regolamenti comunali nel settore dell’handicap, alla luce della vigente normativa;

RAMMENTATO che a partire dal 1996 l’intera gamma dei servizi per l’handicap (assistenza educativa, centri diurni, laboratori, trasporto) viene gestita in modalità associativa tra 18 Comuni della Vallesina, con l’obiettivo di realizzare condizioni di uniformità di prestazioni sull’intero territorio;

RILEVATO che il Gruppo di Lavoro ha rimesso al Comitato dei Sindaci la proposta di un nuovo Regolamento per il Servizio di Aiuto alla Persona, sottoposta a valutazione favorevole nella seduta del 28 maggio 2004;

ATTESO che la proposta è stata ritualmente sottoposta a consultazione dell’A.S.U.R. Zona Territoriale n. 5 con informativa del 23 giugno 2004 prot. n. 21169, riscontrata con lettera ufficiale del 10 agosto 2004;

CONSIDERATO che l’attivazione del nuovo Servizio di Aiuto alla Persona non comporta un incremento nella spesa del settore handicap, quanto piuttosto una maggiore appropriatezza nell’impiego delle risorse già stanziata in via ordinaria;

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della medesima legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere della competente Commissione Consiliare espresso in data 07.09.2004;

Con voti favorevoli n.20, legalmente espressi, su n.20 componenti presenti e votanti;

#### DELIBERA

- 1) la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'allegato Regolamento del Servizio di aiuto alla persona in attuazione dell'art. 9 della legge 104/92.

Vic/Cot

## **REGOLAMENTO SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA**

### **ART. 1 – Finalità**

Il servizio di aiuto alla persona, in attuazione all'Art 9 della legge 104/92, è finalizzato a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesici o altre forme di sostegno.

Il servizio si propone il superamento delle difficoltà connesse allo svolgimento dei fondamentali atti della vita quotidiana e in particolare a favorire processi di integrazione sociale.

Si propone, inoltre, come sostegno al nucleo familiare anche al fine di evitare o ritardare il ricorso a strutture residenziali.

### **ART. 2 – Destinatari**

Soggetti in situazione di grave handicap ai sensi della Legge 104/92 di età compresa, tra i 18 e i 65 anni, con disabilità motoria o sensoriale. Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse al processo di invecchiamento. Su motivata richiesta, attraverso il Piano personalizzato, da parte delle UM possono prevedersi deroghe ai criteri sopra indicati.

### **ART. 3 – Tipologia dell'intervento**

Il servizio è rivolto ai soggetti in situazione di handicap grave ai sensi della L.104/92 di età compresa tra i 18 ed i 65 anni. Il programma dell'intervento viene definito attraverso il piano personalizzato redatto dalla competente UM insieme al destinatario del servizio e/o alla sua famiglia all'interno di un progetto unitario di interventi socio-riabilitativi. Il Piano personalizzato definisce le modalità dell'intervento (dotazione oraria giornaliera e settimanale ed eventuali sospensioni o interruzione durante l'anno).

### **ART. 4 – Prestazioni**

Il servizio di aiuto alla persona fornisce le seguenti prestazioni

- aiuto alla persona disabile nei bisogni quotidiani; cura ed igiene della persona e del suo ambiente abitativo (finalizzato alla massima autonomia all'interno della propria abitazione);
- interventi diretti alla piena autonomia ed integrazione sociale: trasporto, accompagnamento finalizzato alla integrazione ed alla fruizione del tempo libero.

### **ART. 5 – Personale**

L'Operatore richiesto deve aver compiuto 18 anni e completato la scuola dell'obbligo. Costituiscono requisiti aggiuntivi l'esperienza lavorativa presso servizi di assistenza domiciliare e/o domestica.

### **ART. 6 – Attuazione dell'intervento**

L'ammissione al servizio avviene a seguito della presentazione al comune di un progetto individualizzato, unitario con gli interventi socio-riabilitativi, concordato tra il soggetto interessato e/o la famiglia ed i servizi distrettuali UMEE e UMEA dell'ASUR Zona territoriale 5.

Nel progetto dovranno essere definiti i tempi di attuazione, gli obiettivi prefissati, le verifiche previste.

**ART. 7 – Rapporto tra servizio di aiuto alla persona e servizi di AEI e C.D.**

Per i soggetti ammessi al servizio di A.E.I. e per coloro che frequentano il Centro Diurno, le prestazioni di aiuto alla persona sono svolte dallo stesso operatore educativo o dagli stessi operatori educativi che operano per la realizzazione del progetto educativo, così come previsto dai regolamenti in vigore. Ciò al fine di mantenere una unitarietà del o dei soggetti operanti (a seconda che si tratti di A.E.I. o attività al centro Diurno) a favore del soggetto in situazione di handicap.

Il servizio di aiuto alla persona si avvarrà di uno specifico operatore nei casi in cui il servizio può considerarsi svincolato da altri servizi (es. servizio di aiuto alla persona, al domicilio del soggetto, al fine di consentire allo stesso di frequentare il C.D.)